



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-145/18, 5 settembre 2019, ECLI:EU:C:2019:668	Regards Photographiques SARL contro Ministre de l'Action et des Comptes publics	II	Rinvio pregiudiziale	FR	Ultima istanza - Conseil d'État	Szpunar	—	Principio di neutralità fiscale	Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 103, paragrafo 2, lettera a) – Articolo 311, paragrafo 1, punto 2 – Allegato IX, parte A, punto 7) – Aliquota IVA ridotta – Oggetti d'arte – Nozione – Fotografie eseguite dall'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari – Normativa nazionale che limita l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta alle sole fotografie aventi carattere artistico
Classificazione									
- Diritto secondario - Imposte indirette (IVA)									
Questione pregiudiziale									
<p>1) Se gli articoli 103 e 311 della direttiva [IVA], nonché il punto 7) della parte A dell'allegato IX alla citata direttiva, debbano essere interpretati nel senso che essi impongono solamente che le fotografie, per poter beneficiare dell'aliquota IVA ridotta, siano eseguite dall'autore, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto.</p> <p>2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se sia comunque permesso agli Stati membri escludere dal beneficio dell'aliquota IVA ridotta le fotografie non aventi, in più, carattere artistico.</p> <p>3) In caso di risposta negativa alla prima questione, a quali ulteriori requisiti debbano rispondere le fotografie per poter beneficiare dell'aliquota IVA ridotta e, in particolare, se le stesse debbano avere carattere artistico.</p> <p>4) Se tali requisiti debbano essere interpretati in modo uniforme all'interno dell'Unione europea oppure rinvii al diritto di ciascuno Stato membro, segnatamente in materia di proprietà intellettuale.</p>									
Dispositivo									
<p>1) Per essere considerate oggetti d'arte che possono beneficiare dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), in forza dell'articolo 103, paragrafi 1 e 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'articolo 311, paragrafo 1, punto 2, di tale direttiva, e l'allegato IX, parte A, punto 7), di quest'ultima, le fotografie devono soddisfare i criteri di cui a tale punto 7), ossia devono essere eseguite dal loro autore, tirate da lui o sotto controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, ad esclusione di qualsiasi altro criterio, in particolare la valutazione, da parte dell'amministrazione tributaria nazionale competente, del loro carattere artistico.</p> <p>2) L'articolo 103, paragrafi 1 e 2, lettera a), della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l'articolo 311, paragrafo 1, punto 2, di tale direttiva, e l'allegato IX, parte A, punto 7), di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta alle sole fotografie aventi carattere artistico, nella misura in cui l'esistenza di quest'ultimo carattere è subordinata ad una valutazione dell'amministrazione tributaria nazionale competente che non è esercitata nei limiti di criteri oggettivi, chiari e precisi, fissati da tale normativa nazionale, che consentono di determinare con precisione le fotografie alle quali detta normativa riserva l'applicazione di tale aliquota ridotta, in modo da evitare di ledere il principio di neutralità fiscale.</p>									
Nota redazionale									
<p>Nella causa n. C-145/18, sottoposta allo scrutinio della Corte di Giustizia dell'Unione europea, i Giudici europolitani sono stati chiamati a chiarire quale sia l'aliquota da applicare alla cessione di ritratti fotografici.</p> <p>La richiesta è stata presentata nell'ambito di una controversia intercorsa fra la Regards fotografici SARL e il Ministro dell'azione e dei conti pubblici della Francia, in merito al rifiuto di quest'ultimo di applicare l'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) alla cessione di ritratti fotografici e fotografie di matrimonio effettuate nel periodo dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2012.</p> <p>I Giudici europei, nella statuizione di cui trattasi, hanno dovuto stabilire quali siano le condizioni che le fotografie devono soddisfare per essere considerate oggetti d'arte affinché possano beneficiare dell'aliquota IVA ridotta, in base alla direttiva UE.</p> <p>A tal riguardo, in via preliminare, occorre rilevare che non vi è una disciplina compiutamente prevista per le opere d'arte, né a livello nazionale, né in ambito europeo, sebbene l'auspicio sia quello di armonizzare tale materia, considerata soprattutto la pregnanza che il relativo mercato assume nell'ambito dell'economia mondiale.</p> <p>Per ciò che rileva specificamente in questa sede, la summenzionata direttiva UE, nella definizione della nozione di "oggetti d'arte", include le «fotografie eseguite dall'artista, effettuate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di 30 esemplari, di qualsiasi formato e supporto».</p> <p>Quindi una fotografia è qualificata "oggetto d'arte", solo se le due fasi principali della sua produzione, vale a dire la ripresa e la tiratura, sono state effettuate dall'autore della fotografia o, per quanto riguarda la tiratura, quantomeno sotto il suo controllo. Peraltro, per essere considerate «oggetti d'arte», le stampe della fotografia devono essere firmate, numerate e limitate a 30 copie.</p> <p>La Corte di Giustizia ha aggiunto, inoltre, che è contraria alla normativa europea, anche quella normativa nazionale che dovesse limitare l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta alle sole fotografie aventi carattere artistico nella misura in cui, l'esistenza di quest'ultimo carattere, è subordinata ad una valutazione dell'amministrazione tributaria nazionale competente che non è esercitata nei limiti di criteri oggettivi, chiari e precisi, fissati da tale normativa nazionale, che consentono di determinare con precisione le fotografie alle quali detta normativa riserva l'applicazione di tale aliquota ridotta, in modo da evitare di ledere il principio di neutralità fiscale.</p> <p>La Corte ha asserito che la fotografia può e deve essere considerata "oggetto d'arte", e quindi soggetta ad aliquota IVA ridotta, solo se le due fasi principali della sua produzione, vale a dire la ripresa e la tiratura, sono state effettuate proprio dall'autore della fotografia o, per quanto riguarda la tiratura, quantomeno sotto il suo controllo.</p> <p>Peraltro, per essere considerate "oggetti d'arte", le stampe della fotografia devono essere firmate, numerate e limitate a 30 copie.</p> <p>Infine, si osserva che l'applicazione dell'aliquota ridotta non può essere subordinata ad una valutazione dell'amministrazione tributaria nazionale competente che non sia esercitata nei limiti di criteri oggettivi.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									